

di Alberto Schianchi

Consigliere di Amministrazione Enpav

La globalizzazione dei mercati ha comportato una mobilità lavorativa transazionale che sta interessando tutte le attività, inclusa la professione veterinaria. In questa sede esamineremo in particolare la figura del veterinario libero professionista, obbligatoriamente iscritto all'Enpav, che decida di esercitare la propria professione in un paese estero. Saranno esclusi, pertanto, i veterinari dipendenti con una copertura previdenziale INPS che vengono inviati all'estero dalla propria Azienda (pubblica o privata) per svolgere temporaneamente un lavoro. In tal caso si tratta, infatti, di cosiddetti "lavoratori in distacco" che, presumibilmente, eserciteranno la facoltà di cancellazione dall'Enpav. Escluderemo anche i veterinari frontalieri in quanto si tratta di veterinari dipendenti dal Ministero della Salute che, generalmente, lavorano in un altro paese ma hanno la residenza in Italia.

DUE SITUAZIONI POSSIBILI

Fatta questa premessa è bene evidenziare che il professionista, prima di recarsi all'estero, deve sapere quale paese gli fornirà la copertura assicurativa. La normativa comunitaria, infatti, in materia di sicurezza sociale, prevede il regime della "territorialità" ossia l'obbligo della copertura previdenziale in base alle norme del paese in cui viene esercitata l'attività lavorativa.



DISTACCO CONTRIBUTIVO O TOTALIZZAZIONE

Vado all'estero: dovrò versare l'Enpav?

Chi esercita all'estero temporaneamente, per lungo periodo o temporaneamente deve porsi il problema della copertura previdenziale. In tutti i casi vale il regime della "territorialità".

In tale caso si possono verificare due ipotesi.

1. Il veterinario rimane iscritto all'Albo professionale italiano (e quindi alla Cassa in qualità di libero professioni-

sta) prevedendo un periodo limitato di lavoro all'estero. È questo un fenomeno piuttosto contenuto ma in leggera crescita (l'Enpav conta 51 veterinari iscritti attivi, 25 uomini e 26 donne, con residenza extra confine).

“Chi totalizza deve considerare i periodi contributivi versati all'estero sommando le diverse gestioni”.

2. Il veterinario prevede un trasferimento all'estero definitivo o per un periodo significativo.

Entrambe le ipotesi trovano risposta nel Regolamento CE n. 998 del 16 settembre 2009, ex Regolamento CEE n. 1408 del 14 giugno 1971, che rappresenta la fonte normativa principale in materia di sicurezza sociale internazionale.

IL DISTACCO

Nel primo caso è possibile l'esonero contributivo, meglio conosciuto come “distacco”.

Il vantaggio, per il lavoratore distaccato, è principalmente quello di mantenere una posizione assicurativa unica evitando una carriera previdenziale frammentata. Nell'ambito dell'Unione Europea il periodo previsto è pari a 12 mesi. Per tale periodo, su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, l'istituzione competente dello Stato la cui legislazione rimane applicabile (per il veterinario autonomo quindi l'Enpav) compila e rilascia al richiedente un apposito formulario (il modello E101) che attesta l'assoggettamento del lavoratore alla legislazione previdenziale che essa applica. Nel caso in cui sia il lavoratore a richiedere il rilascio del formulario, l'Enpav dovrà confermare il proprio obbligo assicurativo nei confronti del lavoratore interessato. Il lavoratore dovrà portare con sé il formulario ed esibirlo in caso di

eventuali controlli.

Durante il periodo di distacco, pertanto, il veterinario dovrà continuare a versare i contributi in Italia senza bisogno di altre formalità.

Allo scadere dei 12 mesi si può ottenere la proroga del distacco previa autorizzazione dell'Autorità competente del Paese in cui si svolge il lavoro. In tal caso la richiesta deve essere inoltrata, normalmente con apposito modulo (per l'U.E. il modello E102) all'Autorità competente dello Stato in cui si svolge l'attività. Pertanto, in caso di proroga del distacco, il versamento dei contributi in Italia potrà proseguire solo a seguito della suddetta autorizzazione. Nell'ambito dell'Unione Europea, le richieste di proroga vengono di norma accettate senza particolari problemi da tutti gli Stati fino ad un periodo complessivo di 5 anni dall'inizio del distacco, compresi i due anni per i quali vengono rilasciati i modelli E101 ed E102. È possibile superare il limite convenzionale dei cinque anni, motivando adeguatamente le richieste di proroga con l'interesse specifico del lavoratore alla continuità contributiva che si verifica, per esempio, quando il lavoratore è prossimo all'età pensionabile, ovvero al suo rientro definitivo in patria.

LA TOTALIZZAZIONE

Nella seconda ipotesi si può ricorrere alla totalizzazione.

Acquista direttamente in fabbrica
SPECIALISTI DA ANNI NELLA COSTRUZIONE DI ARTICOLI IN LEGNO, IN MIGLIAIA CI HANNO SCELTO!

Cucce in legno per cani

TETTO ISOLANTE E IMPERMEABILE, RIVESTITO DI ARDESIA ROSSA O VERDE. FACILMENTE SMONTABILE.

TENDINA TESSUTA (OPZIONALE), TRASPARENTE, BASCULANTE E ANTI-ZANZARA.

ENTRATA ACCESSO CONFORTEVOLE CON PROTEZIONE ANTIMORSO IN ALLUMINIO.

PIEDINI SOLIDI E ISOLANTI.

VITI IN ACCIAIO.

PARETI IN ROBUSTO LEGNO MASSELE PINO DI SVEZIA, ADATTO PER L'ESTERNO. COLORI NOCE.

COLLAUDO PER CANI DI MAX 130 KG.

5 ANNI DI GARANZIA PROFESSIONALE

MODELLO	MISURE INTERNE	PREZZO	LEGNO
A - CHIHIHUA	CM 34 X 43, H 40	€ 58	€ 322
B - BAMBONCINO	CM 43 X 52, H 50	€ 73	€ 387
C - SETTER	CM 57 X 80, H 70	€ 98	€ 224
D - PASTORE	CM 70 X 90, H 85	€ 118	€ 283
E - ALANO	CM 80 X 110, H 100	€ 143	€ 325

Cuccia XXXL su misura, chiamaci!

Portalegna per esterno
€ 545
€ 188
Tetto: Verde o Rosso
Finitura: Noce
cm 180 x 70 x 180 h

Ideale per riporre in modo ordinato la legna. Grazie ai lati aperti che la compongono, la legna respira mantenendosi secca e pronta all'uso.

CONFEZIONATI IN ITALIA

I PREZZI SONO COMPRESIVI DI IVA
CONSEGNA A DOMICILIO IN TUTTA ITALIA IN 48 ORE
OGNI ORDINE VIENE CONTROLLATO PRIMA DELLA SPEDIZIONE
PAGAMENTO ALLA CONSEGNA, CONTR. SPESE DI € 12 CAD.
FORMANDO ANCHE AI RIVENDITORI

PER ORDINI E INFORMAZIONI TUTTI I GIORNI 24 ORE SU 24
TEL. 0924 51 45 11

PUOI ACQUISTARE ALTRI PRODOTTI SU
WWW.ORIGINAL-LEGNO.IT

PRODUCIAMO ANCHE:
LIBRERIE, CANTINETTE, CASSAPANCHE,
BOX PARTO, BRANDINE, CARRELLI PORTALEGNA,
PAVIMENTAZIONI IN LEGNO, FIORIERE, ETC...
ORIGINAL LEGNO ITALIA - C/DA FEGOTTO - CALATAFIMI (TP)

“Il vantaggio del distacco è di mantenere una posizione assicurativa unica non frammentata”.

Il termine totalizzazione indica la possibilità di cumulare “fittiziamente”, ai fini esclusivamente del conseguimento del diritto alla pensione in ciascuno dei paesi contraenti, i periodi di contribuzione versati nell’altro o negli altri Paesi.

La totalizzazione (totalmente gratuita) è uno strumento alternativo alla ricongiunzione (che è spesso onerosa) per garantire copertura previdenziale a chi, avendo svolto attività diverse, non ha maturato il diritto a pensione in nessuna delle gestioni presso le quali è stato iscritto.

Possono totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un’unica pensione, i lavoratori iscritti:

- a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;
- alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
- agli appositi albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Analogamente alla ricongiunzione, non è possibile ottenere la totalizzazione parziale. La totalizzazione

deve interessare tutte le gestioni nelle quali il lavoratore è stato iscritto e tutti i periodi contributivi versati nella singola gestione.

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per l’esercizio della facoltà di totalizzazione, devono essere considerati i periodi contributivi versati all’estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale.

I periodi contributivi esteri devono rispettare il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole Convenzioni bilaterali.

Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si perfeziona con:

- raggiungimento dei 65 anni di età, sia per gli uomini sia per le donne;
- anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni (sommando le settimane accreditate per periodi non coincidenti possedute in due o più forme assicurative di iscrizione).

Il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione si perfeziona con un’anzianità contributiva di almeno 40 anni di contributi sommando i periodi non coincidenti versati nelle diverse gestioni.

DOMANDA E ISTRUTTORIA

La domanda di totalizzazione deve essere presentata, dall’assicurato ovvero dal superstite avente diritto, all’Ente che gestisce l’ultima forma assicurativa a cui è iscritto ovvero è stato iscritto il lavoratore. Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.

Qualora al momento della domanda di prestazione in totalizzazione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni, gli è data facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda.

L’Ente che riceve la domanda è l’Ente istruttore e deve avviare il procedimento contattando gli Enti presso i quali è stato iscritto il lavoratore e indicati sulla domanda presentata dal lavoratore ovvero dai suoi familiari superstiti.

Ricevuta la comunicazione relativa all’anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono i contributi, l’Ente istruttore deve verificare la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente. La pensione spettante viene determinata in “pro-quota” da ciascuna gestione pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati. I periodi coincidenti con altri accreditati presso diverse gestioni non sono da considerare ai fini del diritto alla prestazione, ma solo per la misura.

Ringrazio la direzione Iscrizione e Contributi dell’Enpav per la collaborazione nel realizzare questo articolo. ●